

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

.....

Oggetto: segnalazioni di “*comportamento non collaborativo*” -

Gentile dottore,

con gli atti in oggetto Lei ha segnalato che tre nostri iscritti, per distinti procedimenti giudiziari definiti in primo grado, invitati “*a produrre la relativa documentazione “necessaria per la “predisposizione della proposta di delibera di giunta di riconoscimento debiti fuori bilancio” non hanno inteso provvedere, traendone il convincimento che tale condotta “presumibilmente” sia funzionale ad “azionare la procedura esecutiva fino ad ottenere il pignoramento, più volte riproposto per incapienza” con conseguente “aggravio delle spese legali”.*

Pertanto, ha chiesto “*di trasmettere” le segnalazioni “al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché valuti tale comportamento dell’avvocato con ogni provvedimento conseguente, informando la scrivente amministrazione dell’esito della presente segnalazione”.*

Il COA ha già provveduto a trasmettere le segnalazioni al CDD, imponendoglielo un preciso obbligo di legge (art. 50, 4° comma, L.P. 247/12) laddove un analogo obbligo non si riscontra, invece, per la pretesa di comunicazione “*dell’esito della presente segnalazione*” (l’art. 58, 4° comma, L.P. 247/12 pone un tale obbligo a carico del CDD e solo per l’ipotesi che, a conclusione della fase istruttoria, venga disposta l’archiviazione).

Sebbene non sussista alcuno spazio valutativo della fondatezza dell’esposto, tuttavia il COA- ferma l’esclusiva competenza funzionale del CDD in ordine alle ipotizzate violazioni deontologiche- non può non rilevare come, ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, comma 1, lettera a), al riconoscimento del debito possa (rectius: debba) procedersi già in forza della mera notificazione della sentenza esecutiva, “*documentazione ed informazioni*” risultando al più necessarie solo per aspetti di dettaglio, quale il regime fiscale del professionista, al quale non può certo addebitarsi la reiterata “*incapienza*” delle “*casse della Tesoreria regionale*”, condizione che, piuttosto, evoca precise responsabilità politiche degli amministratori e gestionali dei funzionari.

Inoltre, congetturare che un’opzione normativamente consentita integri comportamento ingannevolmente astuto (“*artatamente*”) appare quanto meno azzardato, tradendo un discredito che (al di là di ogni intenzione) pare trascinare dagli argini della dimensione individuale per riversarsi in quella collettiva; questo COA non può non stigmatizzarlo, non certo per corporativa salvaguardia della categoria bensì per il rispetto dovuto alle migliaia di uomini e donne che ogni giorno, tra mille difficoltà e pregiudizi, portano la toga con onore a servizio dei diritti di tutti.

Con i migliori saluti.

Lagonegro, 16.10.2023

Il Presidente

Avv. Enzo Bonafine